



CONVENZIONE

Incarico di Soggetto Attuatore per l'esecuzione degli interventi di completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell'area ex Yard Belleli

TRA

il **Commissario Straordinario del Porto di Taranto** (nel seguito anche denominato "Commissario"), in persona del Prof. Avv. Sergio Prete domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in Taranto, Porto Mercantile - Molo San Cataldo snc;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

- Il Prof. Avv. Sergio Prete, Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto (ora "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio"), è stato nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n. 84 del 10.04.2012, Commissario Straordinario del Porto di Taranto al fine di velocizzare le relative procedure in linea con le disposizioni normative previste dal combinato disposto tra gli artt. 163, co. 5 e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e 13 D.L. n. 67/1997 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/1997 con il compito di seguire l'andamento delle Opere di seguito indicate e di provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto mediante la promozione delle occorrenti intese tra i Soggetti pubblici e privati interessati:
 - Piastra portuale di Taranto;

- Dragaggio per l'approfondimento dei fondali al Molo polisettoriale e connessa vasca di contenimento dei fanghi di dragaggio;
 - Consolidamento/adeguamento della esistente banchina del Molo polisettoriale;
 - Nuova diga foranea a protezione dall'agitazione del moto ondoso in Darsena Molo polisettoriale;
 - Potenziamento collegamenti ferroviari del porto di Taranto;
 - Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e della Calata 1;
- Il Decreto-Legge n. 1/2015 convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 05/03/2015, n. 53) recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" all'art. 7 "Disposizioni sul Commissario Straordinario del Porto di Taranto" sancisce che:
 1. *"In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo (nonché del sistema logistico portuale e retroportuale).*
 2. *Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.*
(2-bis. L'Autorità Portuale di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2).
 3. *La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135".*

- Al fine di garantire la regolare esecuzione dei lavori il Commissario Straordinario del porto di Taranto con nota prot. n. 16064/CS del 18.11.2015 ha istituito il cosiddetto "Tavolo Tecnico Permanente", presieduto dal Commissario medesimo e costituito, altresì, da tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle precipe attività di controllo e verifica nonché dai RUP, dalle Imprese realizzatrici e dai Direttori dei Lavori degli interventi strategici;
- L'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) quello di "Taranto", atteso l'insostenibile livello di inquinamento dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della collettività;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 che ha perimetrato il SIN di "Taranto";
- VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, che reca "Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati";
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, *"Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati"*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 252 che statuisce in ordine all'individuazione dei "Siti di Interesse Nazionale" e relative procedure di bonifica;
- VISTI l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari e la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";
- VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *"Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante *"attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,*

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 giugno 2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- VISTO l'articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- VISTE le Linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;
- VISTO il Protocollo d'Intesa finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto ed al contestuale sviluppo infrastrutturale dell'area portuale di Taranto, sottoscritto in data 05/11/2009 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, l'Autorità Portuale di Taranto e la Sogesid S.p.A.;
- CONSIDERATO che all'art. 4, comma 1, del suddetto Protocollo d'Intesa si individua la Sogesid S.p.A. quale soggetto attuatore di tutti gli interventi ivi previsti;
- CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa evidenzia la necessità di attivare sul SIN di Taranto interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica della falda, con priorità all'area demaniale c.d. ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente";
- VISTA la progettazione definitiva dell'intero intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, predisposta dalla Sogesid S.p.A. ed approvata nella Conferenza dei Servizi decisoria del 23/06/2010;
- ATTESA la portata strategica dell'intervento in oggetto, che consente di perseguire l'obiettivo di uno sviluppo economico, in chiave sostenibile, dell'area portuale di Taranto;

- CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società in house providing al Dicastero;
- CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;
- VISTO lo schema dell'in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;
- VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;
- CONSIDERATO che lo statuto sociale della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. "opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e che "produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle

esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società in house providing sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'in house providing il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;
- CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;
- CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, la presente Convenzione non deve essere sottoposta al controllo analogo ex ante;
- VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2019, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. Decreti Ministro 0000118 del 2/05/2019), registrato dalla Corte dei Conti in data 5/06/2019 al registro n. 1, fog. 1633;
- CONSIDERATO che, limitatamente alle attività a vacazione oggetto del presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall'art. 9, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. (ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2019, n. 1-122) mentre le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico saranno valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;
- CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., ai sensi del citato D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, svolge servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibili ad interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività (sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti tematiche che richiedono un'azione diretta da parte del Governo centrale;

- CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse altre Strutture Commissariali di Governo, anche con riferimento specifico al SIN di "Taranto";
- CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in forza di specifici rapporti convenzionali, ha prestato e presta tuttora la propria attività nel SIN di Taranto, con riferimento a servizi di progettazione, di direzione lavori, responsabile del procedimento, coordinamento della sicurezza, collaudo, stazione appaltante ed indagini ambientali;
- RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Commissario Straordinario;
- CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. e il Commissario Straordinario sono amministrazioni aggiudicatrici e rientrano nelle fattispecie previste e disciplinate dai punti 1 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio ha inserito nella propria programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, al secondo anno, il "II lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli" per un importo pari a € 45.500.000,00;
- CONSIDERATO che tale intervento integra e completa il primo stralcio, relativo alla falda, realizzando la bonifica dell'intera area ex Belleli;
- CONSIDERATA la necessità di addivenire alla sottoscrizione di una specifica Convenzione attuativa avente per oggetto le attività, come meglio indicate nel seguito, che verranno garantite dalla Sogesid S.p.A., funzionali al completamento dell'intervento di messa in sicurezza permanente della falda in area ex Yard Belleli;
- CONSIDERATO, pertanto, che oggetto della presente Convenzione sono le attività di Soggetto Attuatore per il completamento dell'intervento di messa in sicurezza permanente della falda in area ex Yard Belleli, per un importo complessivo di Quadro Economico pari a € 45.500.000,00, a valere sulle risorse di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio;
- RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio redatta da Sogesid S.p.A., come da attestato allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

- CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie saranno effettuate direttamente da Commissario Straordinario/Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, a seguito di idonea rendicontazione resa dal Soggetto Attuatore e disciplinata da successivi Accordi/Protocolli di Intesa;
- CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che le attività oggetto della presente convenzione sono non soggette ad IVA, essendo non imponibile ai sensi del combinato disposto tra l'art.9 comma 1 p.6 del DPR 663/72 e ss.mm.ii, l'art. 3 comma 13 del DL del 27/04/1990 n. 90 (legge di conversione 165/90) e l'art.1, comma 992, L. 296/2006 (finanziaria 2007).

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione si individua la Sogesid S.p.A. quale Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell'area ex Yard Belleli e la gestione del TAF per 5 anni. A detta Opera Sogesid, per il tramite del Commissario, applicherà le deroghe e/o accelerazioni dei termini di cui all'art. 7, Legge 20/2015 citata in premessa.
2. Il Commissario si riserva la facoltà di chiedere adeguamenti progettuali in relazione ad eventuali proposte di utilizzo (anche "parziale") dell'area oggetto di bonifica, al fine di rendere compatibili gli interventi in programma con le attività portuali/industriali proposte.
3. Con riferimento a quanto previsto al comma 2 la Progettazione Esecutiva e l'intervento stesso potranno essere eventualmente realizzati per stralci; in tal caso il Commissario dovrà fornire a Sogesid, in tempo utile, ogni informazione necessaria alla definizione del progetto di bonifica che possa tenere conto anche delle esigenze tecniche di eventuali proposte progettuali di soggetti terzi.
4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda in area ex Yard Belleli, la Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche

competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5 bis, le seguenti attività:

- a) Assolvimento delle funzioni di Soggetto Attuatore;
- b) Adeguamento della progettazione definitiva sulla scorta delle scelte tecniche effettuate relativamente al primo stralcio funzionale realizzato nella Bonifica in area Yard Belleli e agli esiti di eventuali indagini e dell'aggiornamento della normativa vigente;
- c) Progetto Esecutivo/Progetto Esecutivo a stralci funzionali;
- d) Funzione di Stazione Appaltante per tutte le fasi di realizzazione dell'intervento;
- e) Verifica e validazione dei progetti;
- f) Assunzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
- g) Direzione dei Lavori;
- h) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecuzione;
- i) Gestione Impianto TAF;
- j) Collaudo in corso d'opera e finale.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) e f), qualora si presenti la circostanza di dover procedere con un progetto esecutivo stralcio con carattere di urgenza, il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di stralciare dalla presente convenzione le funzioni di centrale di committenza per l'affidamento dei lavori che potranno essere espletate, con il coordinamento del Tavolo CIS Taranto, da Invitalia o altre Stazioni Appaltanti.

Con riferimento al punto d) se si dovessero manifestare condizioni di somma urgenza connesse al completamento dell'intervento di bonifica, il Commissario Straordinario potrà decidere di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. In tal caso la funzione di Stazione Appaltante potrà essere comunque ricoperta dalla Sogesid, sulla scorta di provvedimento motivato del Commissario Straordinario.

- 5. Le attività di cui al precedente comma, che costituiscono l'aggiornamento e la prosecuzione di quanto già realizzato nell'ambito delle Convenzioni del 16/12/2009 (così come integrata in data 15/04/2010) e del 26/04/2010, saranno svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa del 05/11/2009.
- 6. Le attività di cui al comma 2 e al comma 4 del presente articolo saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. in coordinamento con il Commissario Straordinario. I contenuti, nonché le

modalità organizzative ed esecutive, della funzione di Soggetto Attuatore vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

7. Entro 60 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. si impegna a costituire una specifica unità tecnico – operativa, che svolgerà la propria attività presso la sede territoriale della Società ubicata a Taranto, nonché una eventuale unità di supporto tecnico alla ZES (Zona Economica Speciale) presso l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio.
8. La verifica degli elaborati progettuali sarà affidata, tramite procedura di gara indetta da Sogesid S.p.A., a soggetto esterno considerato che l’importo dei lavori è superiore a venti milioni di euro ai sensi dell’art.26 comma 6 lett.a) del D.Lgs. 50/2016.
9. Le verifiche delle progettazioni esecutive realizzate per gli stralci funzionali, diversamente dal comma precedente, se fossero inferiori a venti milioni di euro verranno effettuate dalla Sogesid S.p.A., ai sensi dell’art.26 comma 6 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.
10. La Sogesid Spa si impegna ad espletare le procedure per affidamento delle attività di verifica progettuale, di cui al comma 8, secondo la seguente tempistica di seguito descritta. Affidamento della verifica del progetto esecutivo contestualmente a:
 - verifica ed approvazione del Progetto Definitivo in caso di redazione del PE a cura della stessa Sogesid (per successivo appalto di sola esecuzione lavori);
 - validazione del Progetto Definitivo da porre a base di gara in caso di appalto ex integrato (redazione PE e esecuzione lavori a carico dell’Appaltatore).È comunque facoltà della Sogesid, al fine di ottimizzare i tempi e snellire le procedure di affidamento, prevedere che la verifica dei diversi livelli progettuali (definitivo ed esecutivo) sia in capo allo stesso affidatario da individuare con un’unica procedura.
11. Si dovrà anche tener conto delle domande di concessione aventi come oggetto l’area di interesse, il cui iter istruttorio è in corso.

Articolo 3 (Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio in allegato, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all’articolo 2; b) l’organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione del Commissario Straordinario. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa del Commissario Straordinario Porto di

Taranto, che non rientrano nell'oggetto della presente Convenzione, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4 (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata complessiva di 60 mesi salvo quanto disposto dal successivo art. 14 comma 3.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, fermo restando che tutti gli scostamenti dal cronoprogramma delle fasi attuative di cui al successivo comma 5 dovranno sempre essere giustificati ed opportunamente relazionati al Commissario.
3. La maggior durata della Convenzione, di cui innanzi, non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. In presenza però di cause non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità della Sogesid che dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto in Convenzione la Sogesid potrà richiedere un adeguamento della Convenzione stessa valutando i maggiori costi che dovrà sostenere. L'eventuale riconoscimento di ulteriori somme dovrà essere necessariamente valutato ed accordato dal Commissario Straordinario, anche sulla scorta del parere della Direzione Tecnica per quanto attiene agli aspetti squisitamente tecnici e burocratici e della Direzione Amministrativa per quanto concerne le disponibilità finanziarie dell'Ente.
4. Il cronoprogramma delle singole attività dell'intervento è dettagliato al paragrafo 5 dell'allegato POD. La tempistica prevista è così articolata:
 - Progettazione definitiva (2 mesi)
 - Verifica ed approvazione progetto definitivo (2 mesi)*
 - Progettazione Esecutiva (2 mesi)**
 - Verifica ed approvazione progetto esecutivo (2 mesi)***
 - Espletamento della gara di affidamento esecuzione lavori ed aggiudicazione definitiva (4 mesi nel caso Sogesid possa avvalersi dei poteri in deroga del Commissario Straordinario)
 - Esecuzione dei lavori (20 mesi)
 - Collaudo dei lavori (6 mesi).
 - Gestione del TAF (60 mesi).

** Verifica in progress: Tempi sovrapponibili alla fase progettuale.*

*** In caso di appalto "ex integrato", tale fase sarebbe a carico dell'Affidatario dei lavori ed espletata quindi a valle dell'esperimento della gara.*

**** Verifica in progress: Tempi sovrapponibili alla fase progettuale.*

Articolo 5 (Quadro Economico semplificato della Convenzione)

1. Nel presente articolo è riportato un quadro economico riassuntivo delle macro-attività oggetto di Convenzione in capo alla Sogesid SpA in qualità di Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'art. 2.
2. QUADRO ECONOMICO (semplificato):
 - PROGETTAZIONE: € 1.238.699,85
 - ESPERIMENTO GARA e RUP della Stazione Appaltante: € 464 285,39
 - IMPORTO LAVORI*: € 34.579.057,37
 - DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI (Verifiche e collaudi, supporto al RUP**): € 2.671.135,12
 - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE: (Imprevisti, risoluzione interferenze, accantonamenti e smaltimento) € 6.546.822,29 (di cui € 1.500.000,00 per la gestione del TAF)
 - TOTALE QUADRO ECONOMICO: € 45.500.000,00

** comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*

*** Oneri riconosciuti a consuntivo solo in caso di costituzione di specifica unità di supporto tecnico-specialistico al RUP.*
3. Tali importi sono comprensivi anche di tutte i corrispettivi previsti a qualunque titolo per le attività eseguite da e per conto della Sogesid SpA in qualità di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante da soggetti terzi.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, gli importi del progetto e/o degli stralci e/o delle relative gare potranno essere rimodulati sulla scorta di eventuali adeguamenti progettuali richiesti dal Commissario straordinario. Per le stesse motivazioni potranno variare anche le tempistiche di realizzazione del progetto e/o degli eventuali stralci. Le somme rinvenienti da ribassi d'asta e dalle economie di gara saranno rendicontate al Commissario Straordinario nell'ambito del Quadro Economico assestato dell'Intervento e rimesse nella disponibilità dell'AdSP se rientranti nelle somme già corrisposte alla Sogesid.
5. Gli importi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e meglio specificate nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione degli effettivi importi delle lavorazioni occorrenti e, pertanto, sarà probabilmente necessario procedere alla rimodulazione del Quadro Economico.

6. Gli importi di cui alla presente Convenzione sono già comprensivi delle spese per eventuali spese giudiziarie relative alle procedure di gara, per cui non potranno essere riconosciuti ulteriori oneri.

Articolo 5 bis

(Importi da corrispondere alla Sogesid per le attività di competenza)

1. Per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, il Commissario corrisponderà una somma complessiva pari a € 45.500.000,00 (euro quantacinquemilionicinquecentomila/00). L'importo complessivo, sulla base dei criteri esplicitati nell'Allegato POD, è ripartito come segue:
- Fase 1 – Progettazione e CSP: totale da quadro economico € 1 238 699,85 (euro unmilione duecentotrentottomilaseicentonovantanove/85);
 - Fase 2 – Affidamento lavori (gara) e RUP: totale da quadro economico € 464 285,39 (euro quattrocentosessantaquattromiladuecentoottantacinque/39);
 - **Fase 3 – Esecuzione lavori:** totale da quadro economico € **34.579.057,37** (euro trentaquattromilionicinquecentosettantanovemilaecinquantasette/37) di cui:
 - Lavori e servizi a base d'asta (compresi oneri sicurezza) € 33.571.900,36 (euro trentatremilionicinquecentosettantunonovecento/36)
 - Oneri speciali per la sicurezza € 1.007.157,01 (euro unmilionesette milacentocinquantasette/01)
 - **Fase 3 bis– Servizi tecnico-specialistici (Direzione lavori, Supporto RUP, CSE, Collaudo):** totale da quadro economico € **2 671 135,12** (euro duemilione seicentosettantunomilacentotrentacinque/12) di cui:
 - Direzione Lavori – CSE € 2.070.043,67 (euro duemilione settantamilaquarantatre/67)
 - Collaudo € 215.706,18 (euro duecentoquindicimilasettecentoseimila/18)
 - Supporto al RUP € 385.385,27 (euro trecentottantacinquemilatrecentottantacinque/27)
 - **Fase 4 – Gestione TAF:** totale da quadro economico € **1.500.000,00** (euro unmilione cinquecentomila).
2. Per le eventuali Perizie di Variante il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, verrà determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 17 giugno 2016, citato in premessa) a cui sarà applicato uno ribasso del 9,5034%.

3. La copertura del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse del Quadro Economico dell'intervento denominato "II lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".
4. Le somme rinvenienti da ribassi d'asta e dalle economie di gara saranno rendicontate al Commissario Straordinario nell'ambito del Quadro Economico assestato dell'Intervento, fatta salva la facoltà della Sogesid di costituire gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa in materia, come meglio argomentato nel POD allegato alla presente Convenzione.
5. Qualora il Commissario Straordinario decida a valle dell'approvazione del Progetto definitivo di optare per un appalto del cosiddetto tipo ex "integrato", gli oneri relativi alla redazione della progettazione esecutiva (eventualmente anche per stralci funzionali e/o non a carico della Sogesid) saranno decurtati dagli importi pattuiti con la presente Convenzione.
6. La liquidazione di tutte le attività avverrà comunque a consuntivo, secondo i criteri di calcolo stabiliti nell'allegato POD, in funzione delle prestazioni effettivamente svolte dalla Sogesid.

Articolo 6 (Determinazione del corrispettivo)

1. I corrispettivi per le attività di cui alla presente Convenzione sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio (POD).
2. In particolare, le attività "a vacanza" sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 9, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., citata nelle premesse. I valori di cui alla precitata Convenzione Quadro costituiscono i "tetti massimi" di pagamento che potranno essere riconosciuti alla Sogesid, per livello contrattuale e corrispondente skill professionale, rispetto agli stessi oneri valutati a vacanza in considerazione delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda.
3. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate "a parcella", nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17

giugno 2016, con l'applicazione di un ribasso del 30% secondo le modalità esplicitate nell'allegato POD.

Articolo 7 (Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Al fine di garantire l'assunzione da parte della Sogesid S.p.a. degli impegni giuridicamente vincolanti finalizzati all'avvio immediato delle attività di seguito indicate, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione verranno trasferite secondo le modalità che si converranno mediante successivo atto al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria di cui ai successivi punti 4 e punto 5.
 - FASE 2 – Affidamento lavori (gara):
 - I rata a titolo di anticipazione pari al 40% dell'importo di QE relativo ai lavori all'avvio della gara d'appalto;
 - saldo a conclusione della fase di gara (aggiudicazione definitiva).
 - FASE 3 – Esecuzione lavori:
 - I rata di acconto pari al 30% alla firma del contratto d'appalto;
 - II rata di acconto pari al 15% alla consegna dei lavori;
 - III, IV e V rata: ognuna del 15% dell'importo totale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti;
 - VI rata a saldo, come di seguito indicato.
2. Le somme saranno poi rideterminate tenendo conto dell'importo del quadro economico aggiornato a seguito degli eventuali ribassi di gara.
3. La rata di saldo verrà trasferita a conclusione di tutte le attività previa presentazione del rendiconto finale dal quale risultino le spese complessivamente sostenute. Tuttavia qualora i residui di cassa nella disponibilità della Sogesid S.p.a. relativi ai precedenti trasferimenti, non siano sufficienti ad onorare esigenze di pagamento degli stati finali dei lavori e degli importi certificati negli atti di collaudo degli interventi potranno essere corrisposti alla Sogesid previa richiesta e presentazione di idonea documentazione attestante l'esigenza di spesa, gli importi necessari ad ottemperare alle obbligazioni contrattuali residuali delle opere appaltate e quelli relativi alle corrispondenti competenze tecniche.
4. (Fase 1) I corrispettivi per l'adeguamento della Progettazione Definitiva saranno fatturati con le seguenti modalità:

- 30% dell'importo da QE relativo alla progettazione alla consegna degli elaborati progettuali;
 - rata a saldo (70%) ad approvazione del PD/PE da porre a base di gara.
5. (Fase 3bis) I Servizi attinenti all'ingegneria (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, Collaudo, etc) saranno oggetto di separata fatturazione a Stati Avanzamento Lavori. Per tutte le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, il Commissario Straordinario del Porto di Taranto provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.
6. Le richieste di pagamento dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e, ove previsto, il codice identificativo gara (CIG), in conformità alle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
- Il CUP sarà richiesto a cura della Sogesid S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione e poi comunicato al Commissario Straordinario.
7. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al Commissario Straordinario del Porto di Taranto, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della normativa precitata.
4. La presente Convenzione si intenderà espressamente risolta – ex art. 3, c.9-bis della L. n. 136/10 cit. e 1456 Cod. Civ. – in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche, Poste Italiane Spa, Istituti di pagamento o Istituti di moneta elettronica.

Articolo 9 (Obblighi delle Parti)

1. Il Commissario Straordinario del Porto di Taranto è responsabile della verifica sullo stato di attuazione degli interventi programmati nella presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ✓ ad assolvere alle funzioni di Soggetto Attuatore per l'esecuzione dell'intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell'area ex Yard Belleli;
 - ✓ a gestire il TAF per 5 anni (salva la facoltà di recesso del Commissario);
 - ✓ ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - ✓ a tenere costantemente informati il Commissario e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - ✓ a mettere a disposizione del Commissario e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - ✓ a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Commissario;
 - ✓ a rispettare, relativamente alle fasi di progettazione, il cronoprogramma di progetto, pena l'applicazione di una penale pari all'1‰ dell'importo pattuito per la prestazione del servizio oggetto della presente convenzione e fino ad un importo massimo del 10% dello stesso, per ogni giorno di ritardo le cui cause siano direttamente imputabili alla Sogesid S.p.A.;
 - ✓ ad istituire una unità operativa territoriale a Taranto entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione;
 - ✓ ad avviare idonee procedure di evidenza pubblica per gli affidamenti relativi alle attività della presente Convenzione.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il Piano della Società integrato con il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n.

231/2001 e s.m.i., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 (Responsabili della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il Responsabile per il Commissario Straordinario del Porto di Taranto è l'ing. Gaetano Internò, funzionario dell'Ente.
2. Il Responsabile della Sogesid. S.p.A. referente della presente Convenzione è l'Ing. Enrico Brugiotti, Dirigente della Società.
3. Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e al Responsabile per il Commissario Straordinario del Porto di Taranto quello di dirimere eventuali di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12 (Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a manlevare e tenere indenne il Commissario Straordinario del Porto di Taranto da qualsiasi pretesa o azione, avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 13 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione, all'applicazione o esecuzione della presente Convenzione, o comunque

direttamente od indirettamente connesse a tale Atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14 (Recesso e Clausole Risolutive)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.
2. Il Commissario Straordinario ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione - con un preavviso di almeno 15 giorni - per gravi ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle attività da parte del Soggetto Attuatore, stante motivazioni imputabili alla responsabilità di Sogesid, la quale potrà comunque presentare le proprie controdeduzioni prima della risoluzione definitiva dell'accordo anche nei termini stabiliti al precedente art. 13 (Controversie).
3. Come anche indicato all'art. 4 comma 2, per quanto attiene alla gestione dell'impianto TAF, qualora nel corso dei 60 mesi previsti dalla presente Convenzione, il Commissario individui un altro Soggetto a cui sia più conveniente affidare tale attività, potrà recedere dalle condizioni di cui alla presente Convenzione, con un preavviso scritto di 3 mesi, senza dover riconoscere spese o risarcire alcunché.

Articolo 15 (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- il Commissario Straordinario del Porto di Taranto, in Taranto, presso la sede dell'AdSP del Mar Ionio al Porto Mercantile - Molo San Cataldo snc;
- la Sogesid S.p.A. presso la propria sede legale in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 16 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice Civile.

Articolo 17 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione, che non sia stato possibile risolvere amichevolmente ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello della Pubblica Amministrazione - ex art. 25 c.p.c. – e cioè il Giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, nella fattispecie Lecce.

Articolo 18 (Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

2. Titolari del trattamento dei dati sono il Commissario Straordinario del Porto di Taranto e la Sogesid S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Letto, confermato e sottoscritto, il 27 maggio 2020

**COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL PORTO DI TARANTO**

Prof. Avv. Sergio Prete

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

*Allegato: **Programma Operativo di Dettaglio** (maggio 2020)*

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.